



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con atto del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CLAUDIO GAMBINO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO CHIANCONE	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BURDISSO	CONSIGLIERE	Presente
EUGENIO BERTUOL	CONSIGLIERE	Presente
LUIGI SPINELLI	CONSIGLIERE	Assente
FABIANA CESCO	CONSIGLIERE	Presente
PINA FABIANO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA GAIDO	CONSIGLIERE	Presente
VIRNA GEMELLI	CONSIGLIERE	Assente
SALVATORE GIUSEPPE INSALACO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MASSA	CONSIGLIERE	Presente
GIANCARLO LORENZI	CONSIGLIERE	Presente
CRISTIANA SCIANDRA	CONSIGLIERE	Presente
MARCO GUERRINO LAELLA	CONSIGLIERE	Assente
ALESSANDRO FERRICCHIO	CONSIGLIERE	Presente
ROSANGELA GIGLIO	CONSIGLIERE	Presente
CINZIA TORTOLA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 14 Assenti 3

Assiste all'adunanza Il Segretario Generale BOSSA Matteo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **MASSA PAOLO** nella sua qualità di **VICE PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 13 in data 16-02-2023 del 1° Settore: “Amministrativo-Contabile” inerente: “Approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2023”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

.....

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

Preso atto pertanto che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamata la sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce *“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”* anziché disporre *“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso modo vanno equiparate le pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione. Per il riconoscimento dell'assimilazione per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa. La presente assimilazione viene applicata adottando la facoltà concessa dal comma 741, lettera c), punto 6) dell'articolo 1, Legge n. 160/2019 così come previsto nel Regolamento I.M.U. all'articolo 4 comma 6);

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale (così come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 sopra richiamata) e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Preso atto che, avvalendosi della facoltà concessa dalla predetta normativa, con Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30/09/2020 è stato altresì disposto quanto di seguito riepilogato:

- nella definizione di "area fabbricabile", si considera tale, purché qualificata edificabile dagli strumenti urbanistici, anche l'area su cui insiste il fabbricato collabente iscritto in categoria catastale F2 (art. 4, comma 2, lettera e));
- i requisiti per il riconoscimento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile del 50% (art. 6, comma 1, lettera e));
- al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale (art. 11);

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

- l'esenzione per i comodati meritevoli a favore di enti (art.12);

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Preso atto di quanto stabilito in materia di versamenti all'art. 13 del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020;

Ritenuto necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

Verificato che il suddetto decreto non è ancora stato emanato e pertanto il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ancora presente sul Portale del Federalismo Fiscale;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Tale disposizione decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote, già adottate per il 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie indicate (come definite dall'articolo 4 comma 2 lettere b) e c) del Regolamento I.M.U.): aliquota pari al 0,45 per cento;
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, allo stesso modo vanno equiparate le pertinenze (come disposto dall'articolo 4 comma 6 del Regolamento I.M.U.): aliquota pari al 0,45 per cento;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati: aliquota pari al 0,55 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,10 per cento;
- aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale e relative pertinenze: aliquota pari al 0,86 per cento;
- unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 e dal contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98: aliquota pari al 0,56 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- terreni agricoli ed incolti: aliquota pari al 0,76 per cento;
- unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A (non adibite ad abitazione principale): aliquota pari al 1,06 per cento;
- unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (non pertinenze dell'abitazione principale): aliquota pari al 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
- unità immobiliari classificate ne gruppo catastale B: aliquota pari al 0,86 per cento;
- Unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5: aliquota pari al 0,86 per cento;

Richiamato l'art.15 del Regolamento IMU vigente che stabilisce i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ai fini del riconoscimento di eventuali aliquote agevolate, esenzioni e riduzioni;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 avente ad oggetto “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane*”;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 09/02/23 ad oggetto “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2023”, immediatamente esecutiva;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. **DI RECEPIRE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI DETERMINARE** per le motivazioni in narrativa espresse, le aliquote e le relative detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2023, come segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (s’intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. (Articolo 4 comma 2 lettere b) e c) Reg. I.M.U.)	0,45%	200 €
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, e relative pertinenze. (Articolo 4 comma 6 Reg. I.M.U.)	0,45%	200 €
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati	0,55%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	/
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino	0,86%	/

in ordine alla regolarità tecnica: ***favorevole***
in ordine alla regolarità contabile: ***favorevole***

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, approvato con D.C.C. n. 45 del 25.09.2014 e modificato con D.C.C. n. 67 del 29.11.2021;

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Il Vice Presidente pone in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti n. 14

Votanti n. 13

Astenuti n. 01 (Tortola Cinzia)

Voti contrari: 03 (Sciandra – Ferricchio – Giglio)

Voti favorevoli n. 10

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI DETERMINARE** per le motivazioni in narrativa espresse, le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023, come segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. (Articolo 4 comma 2 lettere b) e c) Reg. I.M.U.)	0,45%	200 €
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, e relative pertinenze. (Articolo 4 comma 6 Reg. I.M.U.)	0,45%	200 €
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di	0,55%	200 €

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
edilizia residenziale pubblica comunque denominati		
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	/
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale (ove dimorino e risiedano anagraficamente) e relative pertinenze.	0,86%	/
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal: _ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98; _ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;	0,56%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Terreni agricoli ed incolti	0,76%	
Unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A (non adibite ad abitazione principale)	1,06%	
Unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (non pertinenze dell'abitazione principale)	1,06%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B	0,86%	
Unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5	0,86%	

3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, per consentirne la pubblicazione entro il 28 ottobre 2023.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Vice Presidente è stato:

Presenti n. 14 – Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14 – Voti contrari nessuno

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

VICE PRESIDENTE

F.to PAOLO MASSA

Il Segretario Generale

F.to Matteo BOSSA
